



TESTO UNICO IMPOSTE DIRETTE

Art. 275-bis

Maggiorazione dei tributi di enti diversi dello Stato

Le maggiorazioni previste dagli articoli 184-bis e 184-quater e l'indennità di cui all'articolo 199-bis, sono dovute, rispettivamente, a favore ed a carico dell'erario, anche per i tributi di enti diversi dallo Stato applicati con riferimento ad un reddito assoggettabile ad imposta diretta, erariale.

(5)

Versione in vigore dal 12 gennaio 1960 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1974 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico imposte dirette
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) La L. 25 ottobre 1960, n. 1316 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-imposte-dirette/art-275-bis-maggiorazione-dei-tributi-di-enti-diversi-dello-stato/versione/2>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it